

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 31-7937

**Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4, come modificata dalla legge regionale 3/2023. Approvazione dei criteri e delle disposizioni attuative sulla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. Disposizioni sul sistema informativo regionale, con una spesa regionale di euro**



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

**DGR 31-7937/2023/XI**

**OGGETTO:**

Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4, come modificata dalla legge regionale 3/2023. Approvazione dei criteri e delle disposizioni attuative sulla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. Disposizioni sul sistema informativo regionale, con una spesa regionale di euro 461.812,18. Revoca della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023.

A relazione di: Poggio

Premesso che

l'articolo 28, comma 2 bis, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) sancisce che *“le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*;

conseguentemente l'articolo 11, comma 1, lettera f) della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del comparto del commercio su area pubblica con particolare riferimento alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori;

in attuazione delle suddette previsioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 veniva istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica;

tale sistema prevedeva l'obbligo, per tutti gli operatori del comparto, di provare la regolarità della

propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato "V.A.R.A." (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno. Il comune competente al rilascio del titolo autorizzativo, in caso di riscontro di un'inadempienza, disponeva la sospensione del titolo medesimo fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione, che doveva compiersi entro i successivi centottanta giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione;

il sistema di verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica ha rivelato, sin dalla prima applicazione della citata deliberazione, rilevanti problematiche applicative dovute, anzitutto, al fatto che il medesimo si andava a inserire in un comparto intrinsecamente critico e interessato, a partire dal 2006, anno di entrata in vigore della direttiva UE Bolkestein, da numerosi interventi legislativi di rango statale che hanno a più riprese minato profondamente la certezza della disciplina di regolazione e creato pericolosi vuoti normativi con riferimento al rinnovo delle concessioni decennali di posteggio sulle aree mercatali.

Dato atto che:

le problematiche sopraccennate hanno richiesto, negli anni, numerosi e reiterati interventi di differimento dei termini previsti, a carico di operatori e comuni, per gli adempimenti relativi alle verifiche di regolarità VARA, effettuati mediante le deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 10-8575, 12 febbraio 2021 n. 9-2864, 16 aprile 2021 n. 28- 3109, 29 ottobre 2021 n. 24-4007, 18 febbraio 2022 n. 28-4676, 28 giugno 2022 n. 9-5273;

con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2023, n. 16-6443 è stata disposta la sospensione, in via cautelativa, delle disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 9-5273 del 28 giugno 2022, nelle more dell'approvazione del disegno di legge 236/2022 di modifica del sistema di controllo della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2023 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022", agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 ha disposto di inserire i corrispondenti articoli 11.1 (Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica), 11.2 (Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione), 11.3 (Sanzioni), 11.4 (Disposizioni generali sui controlli di regolarità) e 11.5 (Norma finale) nella legge regionale n. 28/1999, introducendo specifiche disposizioni recanti un nuovo sistema di verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica basato sui documenti della Carta di Esercizio e dell'Attestazione annuale di regolarità, sistema già adottato in altre regioni limitrofe e più specificatamente da Lombardia e Liguria;

tale sistema subordina la sussistenza della regolarità dell'impresa alla prova che la medesima sia effettivamente iscritta a INPS, INAIL, CCIAA e che la stessa abbia presentato la dichiarazione dei redditi di impresa all'Agenzia delle Entrate per l'ultima annualità utile;

il sopra citato articolo 11.4, al comma 4 sancisce, tra l'altro, che la Giunta regionale adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento al regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione.

Dato atto che la Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata, in particolare, alla definizione della Carta di Esercizio, alla modalità della sua compilazione nonché alla disciplina del rilascio dell'Attestazione annuale di regolarità a cura dei Comuni, al fine di dare attuazione alle sopra richiamate novità introdotte dal legislatore regionale, prevedendo la conseguente revoca della DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023.

Ritenuto che, per favorire una gestione agevole e uniforme degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità, risulta opportuno prevedere di mettere a disposizione delle amministrazioni locali e degli operatori del commercio su area pubblica un sistema informatico regionale per la verifica della regolarità delle imprese.

Dato atto che, in esito alla verifiche del sopra citato Settore:

- per realizzare il sistema informatico di gestione degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica, si stima un fabbisogno pari ad euro 461.812,18 e che le relative spese trovano copertura, per gli anni 2023-2024, con le risorse già stanziare per la medesima finalità nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 0108 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), pari ad euro 264.960,16 per l'esercizio 2023 e 186.852,02 per l'esercizio 2024, e con le risorse appositamente iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 0108 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti), pari ad euro 10.000,00 per l'esercizio 2023, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la realizzazione di tale sistema informatico rientra tra le priorità strategiche di livello nazionale riferite al Piano Triennale ICT 2019/2021 e 2020/2022, nonché tra quelle individuate all'interno del Programma pluriennale ICT 2021-2023 della Regione Piemonte, di cui alla DGR 58-4509 del 29 dicembre 2021 (Codice iniziativa PROD\_2\_01), e che il relativo intervento è oggetto di aggiornamento nella redigenda revisione del Programma pluriennale ICT regionale 2024-2026.

Acquisito, nell'ambito dell'adozione del testo legislativo, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali nella seduta del 1° febbraio 2023.

Sentite le associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica in data 11 dicembre 2023, come da documentazione agli atti della sopra richiamata Direzione regionale.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
- la legge regionale 9 marzo 2023, n. 3;
- la legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 20-380;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 gennaio 2023, n. 16-6443;
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- la D.G.R. n. 5-7818 del 30 novembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025"";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f) e dell'articolo 11.4, comma 4, della legge regionale 28/1999, come modificata dalla legge regionale 3/2023, i criteri e le disposizioni attuative sulla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di revocare contestualmente la D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023;
- di disporre che, in conformità al Programma pluriennale ICT 2021-2023 della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 58-4509 del 29 dicembre 2021, per la realizzazione del sistema informatico di gestione degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica, con legge regionale 33/2023, sono stati destinati in prima istanza complessivi euro 461.812,18;
- di dare atto che alla copertura delle spese per la realizzazione e il funzionamento del sistema informatico di gestione degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità, si fa fronte, per gli anni 2023-2024, con le risorse già stanziare per la medesima finalità nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 0108 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), pari ad euro 264.960,16 per l'esercizio 2023 e 186.852,02 per l'esercizio 2024, e con le risorse appositamente iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 0108 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti), pari ad euro 10.000,00 per l'esercizio 2023, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 e 10 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

(omissis)

Allegato

## **ALLEGATO A**

**Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4, come modificata dalla legge regionale 3/2023. Criteri e disposizioni attuative sulla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.**

### **SOMMARIO**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1. Oggetto e ambito di applicazione**
- 2. Cause di esclusione**

#### **CAPO II**

##### **CARTA DI ESERCIZIO**

- 1. Contenuti della carta di esercizio**
- 2. Modalità di compilazione della carta di esercizio e adempimenti comunali**
- 3. Adempimenti durante la vendita**
- 4. Adempimenti per i nuovi operatori**
- 5. Casi di subingresso**

#### **CAPO III**

##### **ATTESTAZIONE ANNUALE**

- 1. Verifica della regolarità delle imprese**
- 2. Adempimenti durante la vendita**
- 3. Adempimenti per i nuovi operatori**

#### **CAPO IV**

##### **PRODUTTORI AGRICOLI**

- 1. Disposizioni per i produttori agricoli**

#### **CAPO V**

##### **SOGGETTI PROVENIENTI DA FUORI REGIONE**

- 1. Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione**

#### **CAPO VI**

##### **SANZIONI**

- 1. Sistema sanzionatorio**

#### **CAPO VII**

##### **DISPOSIZIONI COMUNI SU MODALITÀ DI GESTIONE**

- 1. Sistema informatico per la verifica della regolarità delle imprese e sussidiarietà orizzontale**

#### **CAPO VIII**

##### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

- 1. Entrata in vigore**
- 2. Disposizioni transitorie**
- 3. Ulteriori disposizioni**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1. Oggetto e ambito di applicazione**

**1.1** Con il presente provvedimento si definiscono le indicazioni relative alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su aree pubbliche, in attuazione della disposizione di cui all'art. 11, c. 1 lett. f) della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

**1.2** L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come individuate a norma dell'art. 27, c. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è subordinato al possesso del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori del comparto.

**1.3** Agli effetti della presente deliberazione è considerato regolare l'operatore in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

**1.4** Il presente provvedimento si applica con riferimento all'attività svolta, sia a posto fisso sia in modalità cosiddetta "alla spunta", nei mercati a varia denominazione e negli spazi destinati alle forme alternative di commercio su area pubblica, come definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4, c. 1, lett. a) e b) della DCR 1 marzo 2000, n. 626 – 3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)", nonché all'attività svolta in forma itinerante da parte delle imprese del commercio su area pubblica e dei produttori agricoli.

#### **2. Cause di esclusione**

**2.1** Le disposizioni della presente deliberazione non si applicano alle attività di:

- a) rivendita di quotidiani e periodici;
- b) vendita di carburanti per autotrazione o di attività di commercio collaterale;
- c) somministrazione di alimenti e bevande,

esercitate su area pubblica mediante strutture fissate permanentemente al suolo, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al Titolo II, p. 11 della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 "Commercio su area pubblica. criteri di giunta regionale ai sensi del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della l. r. 12 novembre 1999 n. 28".

**2.1** La presente deliberazione non si applica inoltre agli artigiani quando esercitano l'attività di vendita nei locali di produzione, ai sensi del disposto di cui all'art. 4, c. 2 lett. f) del D.lgs. 114/1998.

## **CAPO II**

### **CARTA DI ESERCIZIO**

#### **1. Contenuti della carta di esercizio**

**1.1** La carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore, compilato in forma di autocertificazione in modalità esclusivamente telematica, contenente:

1. la fotografia e i dati anagrafici del dichiarante, titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società;
2. i dati identificativi dell'impresa;
3. i dati relativi all'iscrizione dell'impresa:
  - a) alla Camera di commercio, industria e artigianato, quale impresa attiva;
  - b) all'INPS;
  - c) all'INAIL, laddove previsto;
4. gli estremi dei titoli abilitativi posseduti per lo svolgimento dell'attività.

**1.2** La carta di esercizio contiene altresì l'elenco degli altri soggetti, di seguito denominati "sostituti", esercenti l'attività in sostituzione, a vario titolo, del titolare o del legale rappresentante per un periodo pari o superiore ai sei mesi, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti dati:

- a) i dati identificativi del sostituto;
  - b) il titolo giuridico di legittimazione alla sostituzione;
- e con l'apposizione della fotografia del sostituto.

**1.3** Nella carta di esercizio devono altresì essere inseriti:

- a) nel caso di società, i singoli soci prestatori d'opera diversi dal titolare o dal legale rappresentante;
- b) nel caso di società in nome collettivo, i singoli soci diversi dal titolare o dal legale rappresentante;
- c) i coadiutori;
- d) ogni soggetto che, in via generale, sostituisce il richiedente nell'attività di commercio su area pubblica e che presta la sua opera a vario titolo, con un rapporto lavorativo di durata pari o superiore ai sei mesi.

**1.4** I sostituti nell'esercizio dell'attività devono essere muniti della carta di esercizio e dell'attestazione annuale dell'impresa per cui operano.

**1.5** Non è necessario indicare nella carta di esercizio i soggetti esercenti l'attività in sostituzione, a vario titolo, del titolare o del legale rappresentante per un periodo inferiore ai sei mesi, purché gli stessi siano in possesso, durante l'esercizio dell'attività di vendita, della documentazione relativa al presupposto giuridico della sostituzione, oltre che della carta di esercizio e della attestazione annuale di regolarità dell'impresa per cui operano.

#### **2. Modalità di compilazione della carta di esercizio e adempimenti comunali**

**2.1** La carta di esercizio è compilata, in modalità telematica, direttamente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società oppure, previo conferimento di apposita procura, da un intermediario o dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative.

**2.2** Sulla carta di esercizio devono essere indicati gli estremi dei titoli abilitativi relativi all'esercizio dell'attività a posto fisso e in forma itinerante nella Regione Piemonte.

**2.3** I singoli titoli abilitativi presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati dai Comuni in cui è svolta l'attività su posteggio e dai Comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione itinerante o, a titolo gratuito, dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, a ciò delegate dai Comuni, e con esclusivo riferimento alle carte da loro compilate.

**2.4** La vidimazione dei singoli titoli abilitativi deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i singoli titoli abilitativi sono da considerarsi vidimati.

**2.5** In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società provvede al suo aggiornamento entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

### **3. Adempimenti durante la vendita**

**3.1** La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

**3.2** La carta di esercizio deve essere esibita dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società o dagli eventuali sostituti nell'attività ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

### **4. Adempimenti per i nuovi operatori**

**4.1** Il nuovo operatore deve compilare la carta di esercizio entro trenta giorni dall'inizio dell'attività comunicato all'Agenzia delle Entrate.

**4.2** Il nuovo operatore, fino alla vidimazione dei titoli abilitativi indicati nella carta di esercizio, esercita l'attività sulla base della comunicazione dell'inizio dell'attività all'Agenzia delle Entrate.

### **5. Casi di subingresso**

**5.1** Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato al possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario, nel caso in cui entrambi siano già in attività.

**5.2** Nel caso in cui il cessionario sia un nuovo operatore non ancora in possesso della carta di esercizio, il subingresso è subordinato al possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale del solo cedente. Il cessionario dovrà compilare la carta di esercizio entro il termine indicato al punto 4.1.

## **CAPO III**

### **ATTESTAZIONE ANNUALE**

#### **1. Verifica della regolarità delle imprese**

**1.1** I Comuni verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità.

**1.2** L'attestazione è richiesta, direttamente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società oppure, previo conferimento di apposita procura, da un intermediario o dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative, a uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio.

**1.3** Si considerano regolari, agli effetti della presente deliberazione e ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:

- iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in relazione agli obblighi amministrativi;
- iscrizione all'INPS e, qualora dovuta, all'INAIL, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;
- trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali.

**1.4** La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione e, pertanto, l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni. La verifica è effettuata annualmente da uno dei Comuni piemontesi sede di posteggio o da uno dei Comuni piemontesi di rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, a scelta dell'operatore.

**1.5** La predetta verifica può essere effettuata anche dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative, a titolo gratuito, solo nel caso in cui la relativa richiesta sia stata trasmessa dalla medesima Associazione di categoria. In tal caso l'Associazione rilascia direttamente l'attestazione.

**1.6** L'attestazione di regolarità è richiesta dall'operatore almeno trenta giorni prima della scadenza della precedente attestazione e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno.

**1.7** Il Comune o l'Associazione di categoria delegata rilascia l'attestazione annuale entro sessanta giorni dalla richiesta dell'operatore e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **2. Adempimenti durante la vendita**

**2.1** L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

**2.2** Qualora ad esercitare l'attività sia un sostituto, lo stesso deve possedere l'attestazione annuale di regolarità dell'impresa per cui opera.

### **3. Adempimenti per i nuovi operatori**

**3.1** Il nuovo operatore deve richiedere l'attestazione di regolarità entro trenta giorni dall'inizio dell'attività comunicato all'Agenzia delle Entrate.

**3.2** In tal caso, il Comune o l'Associazione di categoria, delegata secondo le modalità indicate al punto 1.5 del presente Capo, rilascia l'attestazione annuale entro sessanta giorni dalla richiesta dell'operatore.

**3.3** Il nuovo operatore, fino al rilascio dell'attestazione annuale di regolarità, esercita l'attività sulla base della comunicazione dell'inizio dell'attività all'Agenzia delle Entrate.

## **CAPO IV**

### **PRODUTTORI AGRICOLI**

#### **1. Disposizioni per i produttori agricoli**

**1.1** Le disposizioni che precedono si applicano anche ai produttori agricoli di cui al D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” che svolgono attività di vendita su area pubblica.

**1.2** Nel caso di esercizio dell'attività su area pubblica a posto fisso, i titoli abilitativi di presupposto, utilizzati per l'esercizio dell'attività, sono costituiti dalla comunicazione al Comune sede di posteggio, resa ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 228/2001, e dalla concessione di posteggio rilasciata dal medesimo Comune.

**1.3** Nel caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante il titolo abilitativo di presupposto, utilizzato per l'esercizio dell'attività, è costituito dalla comunicazione ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.lgs. 228/2001.

## **CAPO V**

### **SOGGETTI PROVENIENTI DA FUORI REGIONE**

#### **1. Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione**

**1.1** Le disposizioni che precedono si applicano anche agli operatori provenienti da fuori regione, che esercitano l'attività in ambito piemontese sulla base di titoli abilitativi riferiti a Comuni della Regione Piemonte.

**1.2** Gli operatori provenienti da fuori regione, che esercitano l'attività in ambito piemontese sulla base di titoli abilitativi riferiti a Comuni non appartenenti alla Regione Piemonte, devono possedere la carta di esercizio ed essere muniti dell'attestazione annuale di regolarità, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti Capi.

**1.3** Gli operatori di cui al punto 1.2 del presente Capo devono indicare nella carta di esercizio al massimo due titoli abilitativi della Regione di provenienza utilizzati per l'esercizio dell'attività in ambito piemontese, allegati alla carta di esercizio stessa.

**1.4** I singoli titoli abilitativi di cui al punto 1.3 del presente Capo presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati da un Comune scelto dall'operatore tra i Comuni piemontesi in cui esercita l'attività o, a titolo gratuito, dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, a ciò delegate dal medesimo Comune, e con esclusivo riferimento alle carte da loro compilate.

**1.5** La vidimazione di cui al punto 1.4 è da intendersi come presa visione da parte del Comune o dell'Associazione di categoria delegata e deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione dei titoli. Decorso inutilmente tale termine, i singoli titoli abilitativi sono da considerarsi vidimati.

**1.6** L'operatore titolare di titolo abilitativo riferito a un Comune non appartenente alla Regione Piemonte richiede il rilascio dell'attestazione annuale a un Comune piemontese scelto dall'operatore tra i Comuni in cui esercita l'attività, direttamente oppure, previo conferimento di apposita procura, tramite un intermediario o tramite le Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative.

**1.7** L'attestazione di regolarità è rilasciata, entro il termine di sessanta giorni, dal predetto Comune o, a titolo gratuito, da un'Associazione di categoria, appositamente delegata dal Comune, solo nel caso in cui la richiesta di rilascio sia stata trasmessa dalla medesima Associazione di categoria.

**1.8** Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla carta di esercizio e all'attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone".

**1.9** Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai produttori agricoli provenienti da fuori regione.

## **CAPO VI**

### **SANZIONI**

#### **1. Sistema sanzionatorio**

**1.1** E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8 della l.r. 28/1999.

**1.2** E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 2.000,00 euro l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 11.1, comma 8 della l.r. 28/1999.

**1.3** E' punito con la sanzione amministrativa di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo:

- a) l'operatore in possesso di una carta di esercizio contenente informazioni non veritiere;
- b) l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS o all'INAIL, non avendo assolto ai relativi adempimenti.

**1.4** La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

**1.5** E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.500,00 euro l'operatore in possesso di una carta di esercizio carente delle informazioni relative all'iscrizione alla CCIAA o all'INPS o all'INAIL pur avendo assolto ai relativi adempimenti.

**1.6** Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla presente deliberazione.

**1.7** E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 3.000,00 euro e con il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, il sostituto nell'esercizio dell'attività che non esibisce, a richiesta degli organi di vigilanza, il titolo di presupposto alla sostituzione, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla presente deliberazione.

**1.8** Il Comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i proventi.

**1.9** Lo stesso Comune provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revoca del titolo abilitativo o alla trasmissione degli atti al Comune di rilascio, competente alla revoca.

**1.10** Nel caso in cui la violazione sia imputabile ad un soggetto proveniente da fuori regione che esercita l'attività in Piemonte con un titolo rilasciato da un'altra Regione, il Comune piemontese che accerta la violazione applica le sanzioni, con esclusione della revoca, e dispone il divieto immediato di prosecuzione dell'attività. Della stessa violazione il Comune dà notizia al Comune di fuori regione competente in merito al titolo abilitativo utilizzato in Piemonte.

**1.11** Per ogni altra violazione alle disposizioni relative alla regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale di cui al Capo V della l.r. 28/1999, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.

**1.12** E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI COMUNI SU MODALITÀ DI GESTIONE**

#### **1. Sistema informatico per la verifica della regolarità delle imprese e sussidiarietà orizzontale**

**1.1** La Regione fornisce un sistema informatico di gestione degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità disciplinati dalla presente deliberazione.

**1.2** La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni della presente deliberazione.

**1.3** Per l'attuazione della presente deliberazione i Comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni, lo svolgimento, a titolo gratuito, di attività tecnico gestionali di supporto, alle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative.

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **1. Entrata in vigore**

La presente deliberazione entra in vigore il 31 dicembre 2023.

#### **2. Disposizioni transitorie**

**2.1** Nel primo anno di applicazione della nuova disciplina, la carta di esercizio deve essere compilata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione e comunque entro il 30 aprile 2024.

**2.2** L'attestazione annuale deve essere richiesta entro il medesimo termine e deve essere rilasciata entro il 30 giugno 2024.

#### **3. Ulteriori disposizioni**

**3.1** Ulteriori disposizioni attuative di maggiore dettaglio possono essere adottate dalla struttura regionale competente in materia di commercio, per una maggiore efficacia operativa della nuova normativa in materia di controllo di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.